

Allegato A

Criteri regolamentari per l'arredo urbano e l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica ed estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina.

Articolo 1 - Finalità e principi

1. I presenti *Criteri regolamentari per l'arredo urbano e l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica ed estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina*, normano l'occupazione di suolo pubblico, di natura permanente o temporanea, connessa ad attività commerciali/artigianali al servizio della residenza e di somministrazione alimenti e bevande, in strade, aree e spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al patrimonio del Comune di Venezia, nonché in aree di proprietà privata soggette a servitù di passaggio costituite con particolare riferimento alle aree della città non comprese nell'attività di pianificazione.
2. I presenti Criteri regolamentari sono finalizzati alla tutela dei luoghi, dei monumenti, delle funzioni residenziali e della qualità dei servizi resi all'utenza nel rispetto dei principi di libero esercizio e di libera concorrenza. Essi tengono conto della classificazione, operata dalla delibera di Giunta Comunale n. 151 del 4 aprile 2014, delle strade ed aree pubbliche in base all'intensità dei flussi turistici.
3. Le occupazioni di suolo pubblico richieste in ottemperanza ai seguenti Criteri regolamentari e quelle in aree di specifica regolamentazione ed oggetto di pianificazione necessitano in ogni caso di vincolante parere da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna a norma del combinato disposto dell'art. 52 e 146,c.5 del D.Lgs 42/2004, considerato che gli elementi oggetto dei presenti Criteri Regolamentari potrebbero recare comunque pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area.

Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. L'ambito territoriale d'applicazione dei presenti Criteri regolamentari è definito dalla Città antica (Venezia e isole della Giudecca e di Sacca Fisola) e dal suo Estuario.
Sono escluse le isole del Lido e di Pellestrina e tutta la Terraferma.
Non sono altresì soggette alle disposizioni dei presenti Criteri regolamentari:
 - a) le aree oggetto di specifica regolamentazione e cioè area Marciana e Ruga degli Oresi, per le quali tuttavia si applica la parte relativa all'arredo, nonché il contesto dell'abitato di Burano per le peculiari modalità dell'offerta, tali da richiedere valutazioni specifiche;
 - b) le aree pianificate con i "Criteri localizzativi per le occupazioni di suolo pubblico (c.d. pianini)", per le quali si applica solo la parte relativa all'arredo e la disciplina relativa all'offerta merceologica di cui all'art. 3 dei presenti Criteri, fatto salvo il contesto dell'abitato di Burano per le peculiari modalità dell'offerta, tali da richiedere valutazioni specifiche.
2. Nell'ambito territoriale oggetto dell'applicazione dei presenti criteri è vietata l'occupazione di suolo pubblico nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale di concerto con la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna. Tali aree sono elencate nell'allegato A – Aree interdette all'occupazione di suolo pubblico, che potrà essere rivisto ed integrato di concerto fra le Amministrazioni in questione.

Articolo 3 - Soggetti destinatari

1. Possono occupare il suolo pubblico, per usi connessi al loro esercizio, esclusivamente i soggetti titolari di attività commerciali al servizio della residenza quali vendita fiori, ortofrutta, ittico, macelleria, ferramenta, casalinghi (ad esclusione di elettrodomestici), colori, librai e tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, con esclusione di quelle effettuate a determinate cerchie di persone in ambito di attività ricettive, circoli, mense ed altri casi previsti dalla L.R. n. 29/2007.
2. Sono escluse le attività artigianali per i prodotti di propria produzione alimentari nonché le attività artigianali per i prodotti di propria produzione non alimentari.
3. Ai titolari delle attività ricettive alberghiere è consentita l'esposizione temporanea o permanente di elementi decorativi e funzionali solo se preventivamente approvati da parte della competente Commissione arredi e inseriti nel Catalogo degli arredi, e purché la loro installazione non crei intralcio alla viabilità o agli accessi di altre attività.
4. Non sono soggette alle disposizioni dei presenti Criteri regolamentari le occupazioni di suolo pubblico per cantieri edili e/o provvisori a tutela della pubblica incolumità e per i posteggi sottoposti alla disciplina di cui al D. Lgs. 114/1998, relativa al commercio su aree pubbliche (attività di vendita e di somministrazione che si svolge integralmente su suolo pubblico con edicole, banchi e chioschi).

Articolo 4 - Definizioni

1. Superficie di vendita e/o somministrazione

Ai sensi delle norme vigenti in materia di commercio e somministrazione, per superficie di vendita di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

2. Ambito d'esercizio

Perimetro entro cui può essere esercitata, su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, l'attività di somministrazione alimenti e bevande.

3. Soggetto concorrente

Ai soli fini della concessione di suolo pubblico è definito soggetto concorrente il titolare di una nuova attività commerciale o di somministrazione alimenti e bevande che, per l'ubicazione del locale d'esercizio, è interessato all'occupazione di suolo pubblico già parzialmente o totalmente occupato da altra attività.

4. Catalogo degli arredi

Raccolta tipologica degli elementi di arredo consentiti sul suolo pubblico. La redazione del catalogo è nelle competenze della Commissione arredi.

5. Commissione arredi

Gruppo di lavoro costituito da due rappresentanti della Direzione competente al rilascio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico di cui ai presenti criteri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Municipalità di Venezia, Murano, Burano, da un rappresentante della Soprintendenza ai

Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna e da un rappresentante nominato congiuntamente dalle categorie economiche rappresentative dei soggetti di cui all'art. 3. La Commissione resta in carica per tre anni dalla data di nomina ed alla scadenza deve essere espressamente rinnovata.

6. Studio d'insieme

Progetto di riqualificazione urbana in ambiente compiuto, finalizzato ad un'armoniosa organizzazione e fruizione dello spazio e del suolo pubblico

7. Elementi di arredo

Sono elementi di arredo tende, ombrelloni, tavoli, sedie, porta menù, espositori e quant'altro indicato nel Catalogo degli arredi.

8. Portico

Luogo coperto, di passaggio o sosta, ampiamente aperto all'esterno, con colonne di sostegno della copertura o dell'edificio sovrastante.

9. Sottoportico

Luogo coperto di passaggio attraverso un edificio.

10. Riva pubblica

Tratto di fondamenta o riva riservato ai servizi pubblici per l'imbarco e lo sbarco di persone ed il carico e lo scarico di merci, così come censiti dal Servizio Traffico acqueo del Comune di Venezia.

11. Facciata

Parte esterna di un edificio, importante per la sua funzione e/o il suo stile. Sono considerate come facciate distinte i corpi di edifici sporgenti dal resto della facciata principale superiori al 20% della lunghezza totale dell'insieme della facciata, o le facciate continue spezzate da angoli (esterni) superiori a 30° .

12. Foro luce

Misura del foro finito al netto degli infissi.

13. Soggetto frontista

Chi detiene l'utilizzo dei locali al piano terra o rialzato davanti ai quali si intende occupare il suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura.

14. Pubblicità per conto proprio

Pubblicità che presenta una relazione di luogo e di connessione tra la sua collocazione e le aziende, le imprese, i prodotti, le prestazioni di servizio, le manifestazioni e le idee per cui viene fatta la pubblicità.

15. Pubblicità per conto terzi

Pubblicità che non presenta una relazione di luogo e di connessione tra la sua collocazione e le aziende, le imprese, i prodotti, le prestazioni di servizio, le manifestazioni e le idee per cui viene fatta la pubblicità.

16. Fascia libera e continua

La fascia libera e continua dimensionata al passaggio contemporaneo di più persone.

17. Livello dei flussi di traffico pedonale

Flussi pedonali rilevati nel Centro Storico di Venezia suddivisi in flussi intensi, medi, moderati o scarsi, e inseriti in apposita mappa planimetrica.

18 Contrassegno

Strumento utilizzato per delimitare l'area in concessione.

Articolo 5 - Condizioni per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) è posizionabile esclusivamente all'interno dell'ambito di esercizio con le limitazioni stabilite dai presenti Criteri regolamentari;
- b) per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande la superficie dell'area oggetto di concessione, ed il numero dei posti a sedere presenti nella stessa, sono vincolati al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento d'igiene del Comune di Venezia in materia di dotazione di servizi igienici e/o da altre specifiche norme;
- c) per le attività commerciali di esclusivo servizio alla residenza di cui all'art. 3 dei presenti Criteri è consentita una occupazione di suolo pubblico con una profondità massima di m 3.00, fatto salvo il rispetto di 1/3 della sezione stradale;
- d) l'occupazione non deve pregiudicare i diritti di terzi;
- e) nei parchi e nei giardini pubblici l'occupazione del suolo è anche subordinata al rispetto di quanto previsto dalla specifica disciplina di settore;
- f) deve essere delimitata dai contrassegni di cui all'art. 10 dei presenti Criteri.

2. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico:

- nei sottoportici ad intenso e medio flusso pedonale come specificato nel successivo comma;
- sui ponti;
- in aree coincidenti con i sagrati delle chiese;
- lungo le facciate principali di edifici pubblici e/o religiosi e fino alla mezzera della strada o del campo su cui prospettano.

3. Le occupazioni di suolo pubblico sono inoltre assoggettate ai seguenti criteri, diversificati secondo il livello di flusso pedonale di cui alla Delibera vigente:

- a) Strade ad intenso flusso pedonale: deve essere lasciata libera una sezione viaria continua nell'area interessata dalle occupazioni di almeno mt. 4,00 e non può essere occupato più di un 1/3 della sezione viaria corrispondente all'occupazione stessa;
- b) Strade a medio flusso pedonale: deve essere lasciata libera una sezione viaria continua nell'area interessata dalle occupazioni di almeno mt. 3,20 e non può essere occupato più di un 1/3 della sezione viaria corrispondente all'occupazione stessa;
- c) Strade a moderato o scarso flusso pedonale: non può essere occupato più di un 1/3 della sezione viaria corrispondente all'occupazione stessa.

Sono considerate a basso flusso pedonale le strade non evidenziate nella cartografia approvata dalla Giunta Comunale relativa ai livelli dei flussi pedonali.

4. E' invece consentita, in deroga a quanto sopra riportato, l'installazione temporanea di elementi di arredo in occasione di eventi di interesse pubblico purché gli elementi d'arredo siano compatibili con il decoro e con la fruizione pubblica del patrimonio, e a condizione che tali installazioni siano rigorosamente limitate al periodo di svolgimento dell'evento. Si individuano due diverse modalità di installazione di decorazioni natalizie:

- installazioni limitate a singoli esercizi commerciali, riconducibili ad installazioni temporanee, di modesta entità e limitata rilevanza paesaggistica, sono oggetto di comunicazione, con certificazione di conformità tecnica degli elementi decorativi e del relativo montaggio, e purché non espressamente vietati

dalla Commissione Arredi;

- installazioni più consistenti, afferenti più esercizi commerciali consorziati, relativi a un'area omogenea (calle, campo, fondamenta, arcate al piano terra) o a una superficie edilizia estesa, sono oggetto di autorizzazione.

Articolo 6 - Criteri per la definizione della superficie massima di suolo pubblico occupabile

1. Di seguito sono elencati i vincoli e le limitazioni utili al corretto dimensionamento del suolo pubblico occupabile nelle aree non pianificate.

a) tracciatura dell'ambito d'esercizio (per le sole attività di somministrazione alimenti e bevande): in una calle, fondamenta, salizzata, ruga, piazza o campo, l'ambito di esercizio di ciascuna attività è definito tracciando, a destra e a sinistra dell'asse centrale del/degli ingresso/i riservato/i al pubblico, un rettangolo di lunghezza, sul fronte, di m 20,00 e di profondità di m 10,00. Nelle strade a scarso flusso pedonale, con riferimento esclusivo alle occupazioni già in essere, potrà essere mantenuta l'occupazione traslata rispetto all'ingresso dell'esercizio commerciale fino ad una distanza massima di mt. 20,00 dallo/dagli ingresso/i, purché tale area si collochi in campi o campielli a flusso pedonale anch'esso scarso e non vi siano ponti fra l'esercizio e l'ambito stesso.

b) in presenza di soggetti concorrenti, deve sempre essere garantita, tra i plateatici esistenti o richiesti, una distanza minima, misurata nei vertici tra loro più vicini, non inferiore ai 2/3 della larghezza della strada e devono essere rispettate le fasce libere di cui all'art.5 . Il soggetto concorrente ha interesse legittimo ad occupare il suolo pubblico allo scadere della concessione antagonista nella misura del 50% del 1/3 del suolo pubblico utilizzabile.

c) in prossimità delle rive pubbliche, individuate dal Servizio Traffico Acqueo del Comune di Venezia, ed il cui elenco è reperibile nel sito www.comune.venezia.it, deve sempre essere garantita una fascia libera e continua di:

- almeno m 4,00x4,00 dal bordo del primo gradino superiore se in presenza di una scalinata i cui gradini sono posti perpendicolari al bordo riva;
- almeno m. 4,00x4,00 frontalmente e su uno dei due lati, misurata dal primo gradino superiore, se in presenza di scalinata i cui gradini sono posti paralleli al bordo della riva;

d) nell'area antistante il primo gradino di un ponte deve sempre essere garantita una fascia di rispetto larga almeno m 4,00 lungo l'asse viario;

e) in prossimità dei varchi di entrata/uscita agli imbarcaderi delle linee di navigazione pubbliche, deve sempre essere garantita una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m 4,00, misurata dal bordo riva, e di lunghezza pari alla distanza dei bordi esterni delle passerelle d'imbarco/sbarco, maggiorata di m. 4,00 per ciascun lato;

f) in prossimità dei varchi di accesso a pontili riservati a gondole, sandoli, taxi, deve sempre essere garantita una fascia di rispetto di dimensioni non inferiore a m 4,00x4,00, posta in asse con il pontile e misurata dal bordo riva;

g) lungo le rive o le sponde di canali sprovviste di parapetto (muretta o ringhiera) è consentita l'occupazione di suolo pubblico purché venga garantita, lungo il bordo riva, una fascia libera di rispetto di m 0,60;

h) in prossimità di pili porta bandiera, di vere da pozzo, di fontane, di panchine, di cassette postali e di idranti deve sempre essere garantita una fascia di rispetto non inferiore a metri 2,00 misurata lungo tutto il perimetro oggetto. L'occupazione non può comunque circondare l'elemento di arredo che deve essere lasciato libero sul lato più comodo alla fruizione pubblica;

i) in prossimità degli accessi alle unità immobiliari deve sempre essere garantita una fascia di rispetto, libera e continua, simmetrica rispetto all'asse dell'ingresso per complessivi m 1,80 di larghezza fino alla mezzera della strada e comunque non inferiore alla larghezza del varco di ingresso;

l) nell'intersezione tra due percorsi viari, deve sempre essere garantita una fascia di rispetto di m 1,00 dagli angoli degli edifici;

m) in prossimità delle edicole deve sempre essere garantita un'area di rispetto, lungo tutto il perimetro, di larghezza non inferiore a m 1,80.

2. Nel caso l'occupazione di suolo pubblico interessi un'area in aderenza ad immobili non di proprietà del titolare dell'attività commerciale o di somministrazione o che disti da tali immobili meno di 4,00 metri è necessario che lo stesso acquisisca preventivamente l'autorizzazione all'occupazione da parte del soggetto frontista.

3. Qualora, in applicazione agli artt. 5 e 6 dei presenti *Criteri regolamentari*, l'area occupabile risulti per forma non confacente al luogo *elo* non funzionale all'uso, la stessa può essere rimodulata con atto motivato dalla Direzione competente al rilascio delle concessioni di cui ai presenti criteri.

Articolo 7 - Modalità di occupazione del suolo pubblico

1. Non sono rilasciabili concessioni che prevedano di:

- a) recintare l'area occupata con qualsiasi elemento, comprese fioriere;
- b) manomettere o utilizzare gli elementi di arredo di proprietà pubblica, per l'ancoraggio o la posa di qualsivoglia oggetto o struttura;
- c) mantenere sul suolo pubblico in concessione elementi di arredo oltre l'orario di apertura, dell'esercizio; le specifiche modalità di rimozione/ricovero/accatostamento dovranno essere espressamente indicate nell'istanza di concessione;
- d) inserire inserti pubblicitari per conto terzi sugli elementi d'arredo ed accessori. È consentita invece la pubblicità per conto proprio esclusivamente sulla mantovana dell'eventuale tenda pertinente al negozio o esercizio.

2. E' vietata, così come in parte previsto dai vigenti Regolamenti:

- la rimozione di vetrine per consentire la movimentazione delle attrezzature di qualsiasi tipo sul plateatico;
- la rimozione di vetrine per mettere in collegamento le parti interne all'esercizio con quelle esterne pubbliche – anche quando oggetto di occupazione – in quanto determinerebbe la perdita della separazione fisica tra spazio pubblico esterno ed ambiente interno dell'esercizio commerciale;
- l'esposizione di articoli impiegando espositori a muro, tipo bacheche o vetrinette;
- l'esposizione di articoli al di fuori della vetrina/area di pertinenza, all'esterno in corrispondenza di stipiti delle porte e vetrine, sottoporteghi, ovvero sospendendo gli oggetti direttamente sulla muratura adiacente, in quanto determinano un forte impatto dequalificante in termini di ordine e decoro urbano;
- l'esposizione di articoli occupando senza titolo una quota di spazio pubblico prospiciente l'esercizio commerciale, anche in proiezione di tende da sole.

3. Tutti gli elementi d'arredo, gli accessori e le eventuali mercanzie posti sul suolo pubblico o in aree private soggette a pubblico passaggio non devono costituire fonte di pericolo alla mobilità di mezzi e persone e devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza, pulizia e decoro.

4. Per l'accesso al locale deve essere garantita una fascia libera e continua di larghezza non inferiore alla larghezza della porta di ingresso (foro luce).

5. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere l'area pulita.

6. Il distributivo degli arredi all'interno dell'area assegnata ad un pubblico esercizio può essere variato dal concessionario secondo esigenze di servizio alla clientela, senza alcuna modifica alla concessione in essere purché tale variazione avvenga senza incremento delle attrezzature in concessione.

Articolo 8 - Tipologia degli elementi d'arredo e degli accessori

1. E' consentita la posa di:

- a) elementi di arredo conformi a quanto indicato nel Catalogo degli arredi allegato ai presenti Criteri regolamentari;
- b) ombrelloni con valvola antivento, la struttura in legno ed il telo in tessuto ignifugo (non sono ammessi teli in plastica o plastificati) con ritto di sostegno centrale;
- c) per attività commerciali ad esclusivo servizio alla residenza di cui all'art. 3, espositori e banchi frigo (solo per prodotti ittici e macelleria) addossati alla parete esterna dei locali dove viene esercitata l'attività; è altresì consentita l'occupazione del suolo con sole merci, sempre in aderenza ai locali dove viene esercitata l'attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

2. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico con:

- a) elementi d'arredo in materiale plastico pressofuso;
- b) frigoriferi, apparecchi di refrigerazione o ventilazione;
- c) chiusure verticali di qualsiasi tipo, anche trasparenti, volte a proteggere, anche parzialmente, gli spazi sottostanti a tende, ombrelloni o portici;
- d) pedane;
- e) espositori esterni a "girandola";
- f) apparecchi di riscaldamento di qualsiasi tipologia;
- g) fiori finti.

Articolo 9 – Commissione e Catalogo degli arredi

1. La Commissione di cui all'art. 4 viene nominata con provvedimento del **Direttore della Direzione** competente al rilascio delle concessioni, sulla base dei nominativi pervenuti dalla Soprintendenza, dalla Municipalità e congiuntamente dalle associazioni di categoria rappresentative dei soggetti destinatari di cui all'art. 3.

2. I nominativi indicati dovranno prevedere sia il componente effettivo che i componenti supplenti. In caso di mancata individuazione, entro i termini che verranno indicati, dei rappresentanti da parte dei soggetti coinvolti, la Commissione verrà comunque costituita.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso obbligatoriamente il rappresentante della Soprintendenza. La Commissione approva, con voto a maggioranza dei presenti, l'inserimento, l'eliminazione o la modifica di elementi di arredo all'interno del catalogo, sia d'iniziativa che su proposta delle associazioni di categoria dei soggetti di cui all'art. 3. Il membro designato dalla Soprintendenza esercita diritto di veto per motivi di tutela dei beni culturali di interesse paesaggistico, che dovranno essere espressamente indicati a verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Commissione si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale nei mesi di marzo, luglio e novembre. Le eventuali proposte d'inserimento vengono vagliate alla prima riunione in programma. Le convocazioni sono disposte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Eventuali ulteriori convocazioni potranno essere disposte, a discrezione del Presidente, su richiesta di singoli componenti.

5. Nel caso in cui un elemento d'arredo venga eliminato dal catalogo, potrà essere mantenuto dal soggetto concessionario fino a scadenza della concessione.

6. All'entrata in vigore dei presenti "Criteri regolamentari", i titolari di concessione di suolo pubblico dovranno, alla scadenza della concessione in essere, adeguare gli elementi di arredo in base a quanto previsto dal Catalogo Arredi.

7. Il Catalogo degli arredi è reperibile sul sito www.comune.venezia.it

Articolo 10 - Segnatura

1. La segnatura dell'area data in concessione è effettuata a cura del concessionario con la posa sulla pavimentazione di appositi contrassegni individuati dalla Commissione di cui all'art.4, in un numero congruo per la corretta identificazione dell'area

2. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere ben visibili i contrassegni, di verificarne nel tempo la permanenza e di ripristinarli tempestivamente in caso di manomissione.

3. Il mancato posizionamento e/o la manomissione dei contrassegni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento COSAP.

Articolo 11 - Prescrizioni

1. Tutte le concessioni di occupazione di suolo pubblico rientranti nell'ambito di applicazione dei presenti criteri, alla loro scadenza, potranno essere rinnovate unicamente in applicazione dei medesimi criteri e se compatibili con le istanze di tutela paesaggistica.

Articolo 12- Clausola di salvaguardia

1. Per gli attuali titolari di concessione di suolo pubblico che alla scadenza della concessione in essere, non potranno ottenerne il rinnovo né l'adeguamento della stessa tale da garantire almeno il 50% della superficie preesistente, può essere concessa una sola proroga per la durata di due anni. La scadenza di cui sopra deve tenere conto anche dei rinnovi annuali a seguito del pagamento del canone Cosap.

Articolo 12 bis- Attività storiche o tradizionali

1. Possono essere valutate specifiche deroghe ai presenti criteri per le attività artigianali per i prodotti di propria produzione non alimentari in ragione dell'effettiva originalità e tipicità del prodotto (come ad esempio quelli connessi all'attività di *indoratori*, fabbri, corniciai, ecc.) oltretutto della comprovata tradizione consolidata dell'esercizio, nonché per altre attività storiche di somministrazione e commerciali tradizionali riconosciute ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e/o iscritte all'elenco regionale dei luoghi storici del commercio (art. 11 l.r. 50/2012).

Articolo 13 - Abrogazioni

1. All'entrata in vigore dei presenti *Criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina* vengono abrogate, nell'ambito di applicazione dei presenti criteri, tutte le disposizioni attinenti alla materia finora applicate.

Articolo 14- Entrata in vigore

1. I presenti criteri hanno efficacia decorsi 30 giorni dalla loro pubblicazione.
2. Sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, tutte le concessioni in essere.

Criteri regolamentari per l'arredo urbano e l'occupazione di suolo pubblico nella Città antica ed estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina

Allegato A - Aree interdette all'occupazione di suolo pubblico

Nella Città antica è vietata l'occupazione di suolo pubblico nelle seguenti zone:

campo San Moisè, Ponte di Rialto, salizzata Pio X, campo S. Beneto, campo S. Samuele, campo Pisani, campo S. Zulian, campo S Salvador, campo S Luca, campo S. Giacometo, campo S. Rocco, campiello S. Giovanni Evangelista, campo S. Stae, campo S. Zandegolà, campo S. Simeon Grande, campo dei Tolentini limitatamente all'area sagrato, campo S. Gregorio, campo della Salute, campo S. Trovaso, campo dei Carmini, campo S. Nicolò dei Mendicoli, campo della Carità, campo S. Sebastiano, campo S. Marcuola, corte Seconda del Milion, campo S. Giobbe, campo Madonna dell'Orto, campo dell'Abbazia, campo dei Gesuiti limitatamente alla zona antistante alla chiesa in coincidenza con il sagrato, campo della Misericordia, campo della Maddalena, campiello delle scuole (Ghetto vecchio), campo e campiello dei Miracoli, campo S. Lorenzo, campo S. Zaccaria, campo della Fava, campo S. Francesco della Vigna, campo delle Gorne, campo S Martino, campo S. Pietro di Castello, campo S Giuseppe, campiello Querini, campo del Redentore (Giudecca), campiello del Remer. Corte del Remer, fondamenta Labia, campo San Vidal, Campo San Vio, Campazzo San Sebastiano.

E' altresì vietata l'occupazione di suolo pubblico in campo S. Donato (Murano), in piazza Torcello (Torcello), nel campo sagrato della chiesa nell'isola di San Clemente, di San Giorgio e di San Michele.